

Publicato il 24/05/2018

N. 00116/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2018, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Antolini e Andrea Valorzi,

[REDACTED];

contro

il Ministero dell'interno - Questura della Provincia di Trento, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Trento,

[REDACTED];

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Trento prot. n.
5953/P.A.S./CAT.6F/2017 in data 18 ottobre 2017, notificato il 3 novembre
2017, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di rinnovo della licenza
di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto

presupposto, connesso o infraprocedimentale, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato in data 14 settembre 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti l'avvocato Andrea Maria Valorzi e l'avvocato dello Stato Dario Bellisario;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 1989, in prossimità della scadenza ne ha chiesto il rinnovo. Tuttavia il Questore di Trento con il provvedimento in epigrafe indicato ha respinto la domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c), del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n.773), evidenziando in motivazione che l'interessato è stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovereto emessa in data 27 giugno 1980 alla pena della reclusione per giorni 15 e della multa di lire 15.000, per il reato di concorso in furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., e che, pur avendo la Corte d'Appello di Trento in data 7 maggio 1987 concesso la riabilitazione in ordine alla predetta condanna, l'interpretazione dell'art. 43 del TULPS espressa dal Consiglio di Stato nel parere in data 16 luglio 2014 (confermata nel successivo parere in data 6 luglio 2016) «*non lascia alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d'armi in ipotesi di condanna per i reati indicati al primo comma, benché nel vigente quadro ordinamentale, l'automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all'autorità. Né vi sono altre disposizioni - in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe*».

2. Il ricorrente, premesso di aver sempre ottenuto il rinnovo della licenza successivamente alle risalenti sentenze di condanna, ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo i seguenti motivi:

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del TULPS; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni, ingiustizia e irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e difetto di motivazione*, perché in relazione alla condanna per furto inflitta nel lontano 1980 il Questore non ha considerato che, se i fatti fossero stati più recenti, il Giudice penale ben avrebbe potuto provvedere alla sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 53 e ss. della legge n. 689/1981, o comunque valutare la particolare tenuità del fatto per escluderne la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; pertanto neppure il reato di furto può essere considerato, di per sé, ostativo al rinnovo della licenza, con l'ulteriore conseguenza che il Questore, prima di assumere l'impugnata determinazione, avrebbe dovuto procedere ad una concreta prognosi in ordine all'affidabilità del ricorrente, tenendo conto dell'epoca remota della condanna (1980), della riabilitazione concessa dalla Corte d'Appello di Trento, della condotta tenuta successivamente al reato, del rinnovo della licenza dopo la condanna e del legittimo affidamento costituitosi nel tempo.

II) *Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 del TULPS; violazione del legittimo affidamento e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni, ingiustizia manifesta, e difetto di motivazione*, perché il Questore non ha tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente dai precedenti rinnovi della licenza.

3. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 7 marzo 2018 ha insistito per la reiezione del ricorso, osservando innanzi tutto che ai soggetti condannati per i reati di cui all'art.

43, comma 1, del TULPS la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata, e ove rilasciata, deve essere revocata, senza che possa aver rilievo l'intervenuta riabilitazione, mentre applicare retroattivamente le disposizioni degli articoli 53 e ss. della legge n. 689/1981 e dell'art. 131-bis cod. pen., in assenza di un'espressa previsione in tal senso, significherebbe annichilire il fondamentale principio di certezza del diritto. Inoltre, secondo l'Amministrazione, non giova al ricorrente invocare l'art. 131-bis cod. pen. in quanto la norma prevede, per l'applicazione del beneficio della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il tetto massimo edittale di anni cinque di reclusione (comma 1), ai fini del quale non rilevano le circostanze del reato eccezion fatta per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, che non entrano nel bilanciamento ai fini del calcolo della cornice edittale di riferimento (comma 4).

Nel caso di specie il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen., delitto punito, ai sensi del secondo comma dell'art. 625, comma 2, del codice, con la pena da tre a dieci anni di reclusione, e quindi, seppure la norma dell'art. 131-bis fosse stata in vigore al tempo del processo penale, comunque non avrebbe potuto trovare applicazione. Quanto poi alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981, il ragionamento del ricorrente pretermette il disposto dell'art. 58 della legge stessa, che consacra il più alto grado di discrezionalità del giudicante all'atto della sostituzione della pena detentiva, circostanza che di per sé preclude qualsiasi giudizio ipotetico sulla presunta decisione che al tempo il Giudice avrebbe potuto assumere. Pertanto - se è vero che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1696 e n. 1698), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione, ai sensi degli articoli 53

e 57 della legge n. 689 del 1981, per uno dei reati individuati dall'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 (e dunque per uno dei reati ostativi al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi), l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal medesimo primo comma) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43) - osta comunque all'applicazione di tale orientamento al caso in esame il fatto che nessun Giudice penale si sia mai pronunciato sulla sostituzione della pena detentiva irrogata al ricorrente.

4. Il ricorrente con memoria di replica depositata in data 19 aprile 2018 ha insistito per l'accoglimento del ricorso osservando in particolare che la sanzione di giorni 15 di reclusione e lire 15.000 di multa, per il reato di furto aggravato, gli è stata inflitta tenendo conto della particolare tenuità del fatto e che - tenuto conto della pena in concreto irrogata, nonché della sua condotta processuale - è ragionevole ritenere che, se la legge n. 689/1981 fosse stata in vigore all'epoca della condanna, egli avrebbe sicuramente beneficiato della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: escludere quindi, nel suo caso, la valutazione che tale legge affida al Giudice penale comporta una violazione del principio di uguaglianza. Né può assumere rilievo ostativo il fatto che nessun Giudice penale si sia pronunciato sulla sostituzione della pena detentiva, perché la legge n. 689/1981 non era in vigore al momento dell'irrogata sanzione, mentre ciò che si richiede al Questore, in presenza di condanne risalenti nel tempo, è proprio di valutare se sussistano i presupposti per l'applicazione del beneficio, anche se non vigente al tempo della commissione del fatto.

5. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Torna all'attenzione di questo Tribunale la questione relativa alla legittimità dei provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza denega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43, comma 1, del TULPS, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla stessa, ed in presenza del provvedimento di riabilitazione (nella fattispecie ottenuto dal ricorrente in data anteriore ai precedenti rinnovi della licenza).

2. Con le sentenze n. 155 e 156, entrambe in data 23 marzo 2016, questo Tribunale ha rilevato che, successivamente al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014, richiamato nel provvedimento qui impugnato, la terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1072 del 4 marzo 2015 ha riaffermato un precedente diverso indirizzo interpretativo (*ex multis*, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3719) in base al quale *«l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 TULPS, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo»*, precisando che *«la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio ulteriori circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili»*. In base a tale principio questo Tribunale nelle richiamate pronunce aveva affermato che il citato precedente consentiva di *«risolvere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, i dubbi di costituzionalità che, diversamente opinando, investirebbero la previsione di cui al primo comma dell'art. 43 TULPS e, in particolare la sostanziale differenziazione sussistente, per quello che riguarda la rilevanza della riabilitazione, rispetto alla previsione generale di cui all'art. 11 dello stesso testo unico»*, ritenendo conclusivamente che l'Amministrazione non può considerare le condanne risalenti a guisa di fatto preclusivo immodificabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo.

3. Tuttavia la stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, dapprima con le pronunce n. 1696 e n. 1698 del 3 maggio 2016, e poi con le pronunce n. 2019 del 18 maggio 2016 e n. 2312 del 31 maggio 2016, nel riesaminare *funditus* la materia, ha modificato i termini della questione ribadendo espressamente, fra i diversi orientamenti precedentemente formatisi, quello secondo cui la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un reato ostativo previsto dall'art. 43, comma 1, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale. Al riguardo è stato rimarcato come sia nettamente diverso l'ambito di applicazione dell'art. 11 del TULPS rispetto a quello dell'art. 43 del medesimo testo unico e che tale diversità giustifica pienamente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle autorizzazioni di polizia (di cui all'art. 11, e per i casi ivi previsti dal comma 1, lettera a), e non anche quando si applicano le regole speciali sulla licenza di portare armi (art. 43), ove sono coinvolti preminenti valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato i seguenti principi di diritto: A) *«L'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate) nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale»*; B) *«L'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia*

disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi».

4. A tali principi di diritto si è conformato questo Tribunale con le sentenze n. 302 in data 11 luglio 2016, n. 305 in data 21 luglio 2016, n. 341 in data 10 ottobre 2016, n. 345 in data 11 ottobre 2016 e n. 287 in data 24 ottobre 2017. Nel primo caso il ricorso avverso il diniego del porto d'armi è stato accolto perché l'interessato, pur avendo commesso un reato considerato ostativo (furto), non era stato condannato alla pena della reclusione, ma al pagamento di una pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 53 e ss. della legge n. 689/1981. Nel secondo caso il ricorso è stato rigettato in ragione del carattere ostativo della condanna alla pena detentiva di cinque mesi di reclusione e alla pena pecuniaria di 200.000 lire di multa per il reato di furto aggravato. Nel terzo caso il ricorso è stato accolto perché l'interessato era stato sorpreso, nell'anno 1960, appena compiuto il diciottesimo anno di età, *«in attitudine di caccia»*, recando con sé un fucile da caccia e sprovvisto della licenza di porto d'armi, e per tale fatto era stato condannato, per la contravvenzione prevista dall'art. 699 c.p., alla pena di cinque giorni d'arresto, ossia ad una pena rientrante nel limite (sei mesi) fissato, sia pur successivamente, dal legislatore (art. 53 della legge n. 689/1981) per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, e il Collegio ha ritenuto le modalità della condotta e l'entità del danno *«oggettivamente circoscritte a profili di particolare tenuità, dovendosi altresì considerare, sotto un aspetto soggettivo, la giovane età dell'autore e la non abitualità del comportamento sanzionato, radicandosi dunque le coordinate di poi fissate dal legislatore (art. 131 bis c.p.) per consentire l'esclusione della punibilità»*. Nel quarto caso il ricorso è stato respinto in ragione del carattere ostativo della condanna alla pena detentiva (mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa) per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 del c.p. (furto

aggravato), evidenziando in motivazione che il Giudice penale non aveva applicato la sanzione sostitutiva prevista dagli articoli 53 e ss. della legge n. 689/1981, all'epoca dei fatti già in vigore, e che non avrebbe comunque potuto trovare applicazione l'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), successivamente introdotta, *«atteso il rilevante valore della quantità di materiale sottratto, pacificamente quantificato, all'epoca, in lire 6.774.664»*. Da ultimo questo Tribunale con la sentenza n. 287 in data 24 ottobre 2017 ha accolto il ricorso proposto da un soggetto che aveva riportato una condanna alla reclusione per giorni 20 ed alla multa di lire 20.000, per il reato di furto aggravato (articoli 624 e 625 n. 4 cod. pen.), per aver rubato due litri di benzina quando aveva solo diciotto anni, osservando che egli ben avrebbe potuto giovare, se fossero stati in vigore all'epoca della condanna, non solo del beneficio di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689/1981, ma anche dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen..

5. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, tenuto conto dei richiamati precedenti di questo Tribunale, il provvedimento impugnato non sfugge alla censura dedotta con il primo motivo. Innanzi tutto questo Tribunale nelle richiamate sentenze n. 305, n. 341 e n. 345 del 2016 ha già implicitamente affermato il principio secondo il quale, laddove il Giudice penale non abbia provveduto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689/1981 o dell'art. 131-bis cod. pen. perché i benefici previsti da tali disposizioni non erano ancora stati introdotti nell'ordinamento all'epoca della pronuncia della sentenza di condanna, occorre procedere alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici stessi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza prima, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi, e poi da parte del Giudice amministrativo, ossia in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della

licenza motivato con esclusivo riferimento al carattere ostativo della condanna riportata per uno dei reati di cui all'art. 43, comma 1, del TULPS. Come è stato osservato nella sentenza n. 287 del 2017, diversamente opinando *«si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare delle predette disposizioni e coloro che invece non hanno potuto giovarsene sol perché esse non erano ancora state introdotte nell'ordinamento»*. Pertanto, poiché nel caso ora in esame la condanna del ricorrente risale al 1980, ossia a data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 689/1981, un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento induce ad escludere il carattere automaticamente ostativo della stessa e a postulare una valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per applicare il beneficio della conversione previsto dalla predetta legge.

6. Inoltre, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha riportato una condanna alla pena della reclusione per giorni 15 e della multa di lire 15.000 per il reato di concorso in furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., è ben vero che - come eccepito dalla difesa erariale - non avrebbe potuto giovare del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. (che trova applicazione per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), a ciò ostando la disposizione dell'art. 625, comma 2, cod. pen., secondo il quale *“Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549”*. Tuttavia - in ragione della tenuità del fatto (furto di due o tre litri di benzina), riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Rovereto n. 56 del 1980, e dell'entità della sanzione conseguentemente irrogata (reclusione per giorni 15 e multa di lire 15.000) - vi è motivo di ritenere che il ricorrente ben avrebbe potuto giovare del diverso beneficio di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689/1981. Ne discende che il Questore non avrebbe dovuto disporre,

automaticamente e senza altro rilievo o osservazione, il diniego di rinnovo della licenza, sul presupposto dell'esistenza di un reato ostativo, ma avrebbe piuttosto dovuto valutare, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 43, comma 2, del TULPS, se il ricorrente desse o meno "*affidamento di non abusare delle armi*", tenendo conto non solo della condanna, ma anche di elementi quali l'epoca remota della stessa, la riabilitazione nel frattempo intervenuta e la condotta complessiva successivamente tenuta dall'interessato.

7. In definitiva il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, si deve disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'Amministrazione provvederà, quindi, a rivalutare l'istanza presentata dal ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione, verificando se i fatti oggetto della suddetta condanna possano tuttora essere considerati ostativi al rilascio del titolo richiesto.

8. I contrasti giurisprudenziali insorti in materia si configurano quali giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9 del 2018, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Polidori

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.